

Pietro Corrao

Dal re separato al re assente. Il potere regio nel regno di Sicilia nel '300 e nel '400.

[A stampa in *El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV)* (Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón), III/1, Zaragoza 1996, pp. 65-78 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

All'atto dell'assunzione della Corona di re d'Aragona, dopo l'elezione di Caspe del 1412, Ferdinando I di Trastàmara non aveva neanche posto il problema del regno siciliano, assumendo il titolo di re di Sicilia per diritto ereditario derivante da Martino di Sicilia, Infante d'Aragona, attraverso l'omonimo padre ed erede re d'Aragona¹

Quasi immediatamente, Ferdinando aveva inviato quattro fiduciari plenipotenziari - denominati prima Ambasciatori, poi Vicegerenti - a prendere possesso del regno isolano e ad esautorare la regina vedova Bianca che lo governava come Vicaria, fra le contestazioni di una vasta alleanza che faceva capo al Maestro Giustiziere Bernat Cabrera² Da parte siciliana, o meglio, da parte della fazione della regina Vicaria, l'operato di Ferdinando veniva duramente contestato: un'assemblea di baroni e città, nel 1413, si riuniva a Catania, con il nome di Parlamento, e indirizzava al sovrano la perentoria richiesta di dotare la Sicilia di un *re separatu*, che esprimesse l'antica individualità istituzionale e politica del regno.

Sottolineando la legittimità delle aspirazioni siciliane a essere governati da un re autonomo, fondata sulla lunga tradizione istituzionale e dinastica, i parlamentari di Catania affermavano che "esperienza evidente ha dimostrato che il regno di Sicilia mai si è potuto ben governare e reggere con vicari, governatori, procuratori o ambasciatori"³.

Il riferimento era alle numerosissime occasioni in cui il regno isolano era stato retto da un delegato del re, vicino o lontano. Al passato angioino, dunque, ma anche a ripetuti momenti della storia più recente, successiva alla svolta del Vespro.

Giacomo II era stato luogotenente generale del padre fino alla morte di questi, nel 1285, quando aveva assunto il titolo di re di Sicilia; l'Infante Federico aveva governato con la stessa carica la Sicilia fino alla rivolta siciliana del 1296, quando era stato posto sul trono isolano; cariche vicariali avevano ricoperto, per autonoma decisione regia, per minorità dei sovrani o per vacanza del trono, il duca Giovanni di Randazzo, la regina Elisabetta, il Maestro Giustiziere Artale Alagona, la regina Eufemia, i quattro maggiori esponenti dell'aristocrazia siciliana, la regina Bianca alla morte di Martino⁴.

¹ Sulle condizioni della svolta dinastica di Caspe e sull'atteggiamento di Ferdinando nei confronti del problema del coordinamento dei regni della Corona d'Aragona, cfr. J.VICENS VIVES, *Els Trastàmars (segle XV)*, Barcelona 1956; A.BOSCOLO, *La politica italiana di Ferdinando d'Aragona*, Cagliari 1954. Sui lavori di Caspe, si veda la compiuta ricostruzione di R.MENENDEZ PIDAL, *El compromiso de Caspe, autodeterminación de un pueblo (1410-12)*, in *Historia de España*, dir. da ID., XV, *Los Trastàmara de Castilla y Aragón en el siglo XV*, Madrid 1964, pp.X-CLXIV, le cui premesse ideologiche sono state vivamente contestate da F.SOLDEVILA, *El compromiso de Caspe (Respuesta al sr. Menendez Pidal)*, Barcelona 1965; sul tema, cfr. il bilancio di M. DUALDE SERRANO, J. CAMARENA MAHIQUES, *El Interregno y el Compromiso de Caspe*, in *IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Ponencias*, Palma de Mallorca 1955, pp.7-20.

² Sulle fazioni dell'interregno siciliano, cfr. le ricostruzioni di F.GIUNTA, *Aragonesi e catalani nel Mediterraneo*, I, Palermo 1953; ID., *Il Vespro e l'esperienza della "Communitas Sicilie". Il baronaggio e la soluzione catalano-aragonesa. Dalla fine dell'indipendenza al vicereame spagnolo*, in *Storia della Sicilia*, a c. di R.ROMEO, III, Napoli 1980, pp.305-407; S.TRAMONTANA, *Bianca di Navarra*, in *Dizionario biografico degli italiani, ad vocem*, e l'operetta di G.BECCARIA, *La regina Bianca in Sicilia*, Palermo 1887. Il materiale documentario del periodo è stato raccolto da R.STARRABBA, *Lettere e documenti della regina Bianca*, Palermo 1887; utilissime, per l'ottica catalana, le notizie di S.SOBREQUES VIDAL, *Altres barons de Catalunya i el Compromís de Caspe*, Barcelona 1968, e la documentazione degli ambasciatori del Parlamento catalano in Sicilia (*Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón*, a c. di P. BOFARULL Y MASCARÓ, I, Barcelona 1847; II, Barcelona 1850). Recentemente, le dinamiche politiche dell'epoca sono state rivisitate da P.CORRAO, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991, pp.133 ss.

³ "Per experientia manifesta si ha demonstratu ki lu regnu di Sicilia mal si pocti iamay regiri, ne gubernari per vicariu, gubernaturi, procuraturi vel ambaxiaturi" (STARRABBA, *Lettere e documenti*, cit., p.214).

⁴ Sulle vicende della politica siciliana del XIV secolo, cfr. I. LA LUMIA, *I quattro Vicari*, in ID., *Storie siciliane*, ac. di F.GIUNTA, II, Palermo 1969, pp.135-307; GIUNTA, *Aragonesi e catalani*, cit., V. D'ALESSANDRO, *Politica e società nella Sicilia aragonesa*, Palermo 1963; ID., *La Sicilia dopo il Vespro*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*.

Ciascuno di questi momenti corrispondeva a suo modo a una fase di inasprimento della lotta politica e dello scontro militare interno fra le fazioni; a fasi di disordine, di guerra, di crisi, dunque. La luogotenenza di Federico aveva visto la politica di Giacomo allontanarsi dagli interessi siciliani e concludere con il Papa e gli Angioini il trattato di Anagni, che vanificava nella sostanza i risultati del Vespro; i vicariati del duca Giovanni, del Maestro Giustiziere, delle due regine, quello collettivo di Alagona, Chiaromonte, Peralta e Ventimiglia erano stati governi di parte, che avevano provocato la reazione delle fazioni avversarie; così pure la recentissima esperienza del Vicariato di Bianca, che aveva innescato un clima da guerra civile che si credeva ormai superato dopo il violentissimo conflitto degli anni dell'affermazione di Martino⁵.

Né d'altronde sembrava fuori luogo il riferimento del Parlamento catanese alla tendenza siciliana a dotarsi di un re autonomo, e di non sopportare governi delegati: lo sbocco della crisi della luogotenenza di Federico era stata l'incoronazione dello stesso a re di Sicilia, e l'avvio di una dinastia locale, sia pure di origine catalana; Martino era stato accettato come re anche da coloro che in un primo tempo gli erano avversari, in quanto sovrano autonomo di Sicilia; e, benché strettamente legato al padre re d'Aragona, in tale veste aveva raccolto il consenso del regno. Pochi anni più tardi rispetto al Parlamento di Catania, l'Infante Juan, inviato come Viceré in Sicilia avrebbe dovuto respingere l'offerta di una vasta fazione siciliana di incoronarsi re autonomo, come già era stato per Federico⁶.

La vicenda del 1412-13, intesa come ultima riproposizione di una costante della storia etico-politica della Sicilia, è stata interpretata tradizionalmente dalla storiografia come lo svolgersi della perenne aspirazione indipendentista di un'ipotetica e indifferenziata *universitas siculorum*. Le radici risorgimentali di tale orientamento storiografico e culturale sono evidenti, ma va rilevato che, fra Ottocento e Novecento, tale ispirazione si è profondamente modificata, mantenendo intatto il proprio nucleo culturale, e si è inserita, con valore fondante, nella formulazione di una diffusissima cultura autonomista siciliana, che nel passato medievale trova uno degli essenziali punti di riferimento⁷.

È tuttavia indispensabile andare più in là di tali interpretazioni. Il reale contenuto e la portata delle supposte istanze autonomistiche vanno analizzati in relazione alla questione ad esse centrale: il rapporto fra sovrano e regno, cioè, in sostanza, il problema della natura del potere regio, e le caratteristiche del suo esercizio. Ciò sia sul piano del suo caratterizzarsi sul piano esterno, formale e istituzionale, sia su quello delle strutture che lo costituiscono, sia su quello delle forze di cui è espressione.

In merito alla prima questione, della definizione esterna del potere del sovrano, va verificato quanto la tendenza alla rivendicazione di un re autonomo fosse orientata a configurare la Sicilia come regno pienamente indipendente, in forza della propria individualità, al di fuori di ogni relazione se non di dipendenza, di coordinamento con la Corona aragonese; o quanto, invece, essa vada messa in relazione con interessi di altro genere, sostanzialmente identificabili nella possibilità di disporre di un centro di legittimazione della gerarchia sociale e di potere dell'isola stessa, e di un centro autonomo di distribuzione del favore e della ricchezza. I diversi piani di analisi prima richiamati si intersecano allora in maniera strettissima: rivendicare un re autonomo significava non tanto porsi fuori dell'area catalano-aragonese, spezzare un rapporto di presunta dipendenza politico-istituzionale, di dominio dall'esterno, ma soprattutto disegnare un regime che garantisse la costituzione di un centro di potere politico legittimato a gestire le risorse del regno, a costruire il

XI Congresso di Storia della Corona d'Aragona, I, *Relazioni*, Palermo 1983, pp.55-82; I.PERI, *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne 1282-1376*, Bari-Roma 1981.

⁵ A integrazione delle opere citate *supra*, nota 4, cfr., sul regno di Martino, R. MOSCATI R., *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini (Appunti e documenti: 1396-1408)*, Messina 1954; CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp.67 ss, 203 ss.

⁶ Cfr. V.ORLANDO V., *Ricerche sulla storia di Sicilia sotto Ferdinando di Castiglia*, Palermo 1922; GIUNTA, *Aragonesi e catalani*, cit., pp.291 ss.; CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp.179 ss.

⁷ Per l'ispirazione risorgimentale della medievistica siciliana, cfr. anzitutto M.AMARI, *La guerra del Vespro siciliano*, a c.di F.GIUNTA, Palermo 1969 e I.LA LUMIA, *Storie siciliane*, a c. di F.GIUNTA, 3 vol., Palermo 1969. Per l'evoluzione successiva, cfr. A. DE STEFANO, *Federico III d'Aragona, re di Sicilia, 1296-1337*, Palermo 1937; GIUNTA, *Aragonesi e catalani*, cit.; ID., *Il Vespro*, cit.. Sulle radici dell'ideologia della "Sicilia immortale", cfr. G.C. MARINO, *L'ideologia sicilianista*, Palermo 1971.

proprio apparato pubblico, in relazione al quadro delle egemonie e delle dinamiche del potere esistenti all'interno della società siciliana.

Con estrema chiarezza, nel 1413, chi rivendicava il *re separatu* indicava i punti chiave della questione: il regno, si diceva nel memoriale indirizzato a Ferdinando,

“è abituato a essere retto e governato da re principale, e per maestà, al quale tutti i reverendi prelati, i magnifici conti, i baroni, i cavalieri, i gentiluomini, le università, i cittadini e tutti gli altri sono consueti ricorrere per uffici, benefici, onori, grazie e giustizia... e collocando i loro figli, parenti e amici, secondo il loro merito e grado, negli uffici e nei benefici della casa del re e del regno”.

Agli stessi principi si ispirava pure la richiesta che “al reggimento della Sicilia partecipino per la maggior parte dei siciliani, che si reputano degni di ciò come gli abitanti di ogni altro luogo; essi renderanno conto senz'altro della loro amministrazione, e contrariamente si sentono disprezzati e vilipesi”. E ancora: “i siciliani vogliono, chiedono e domandano un vero re e signore, secondo il tenore dei loro privilegi, al quale possano rendere servizi, e dal quale possano sperare di ricevere grazie, uffici e benefici, secondo i loro meriti e i loro servizi”⁸.

Con l'assunzione della Corona da parte di Ferdinando, e con il delinarsi di una forma di governo delegato rischiava insomma di venire a mancare la possibilità di realizzare quel rapporto diretto con la fonte dell'autorità e del potere che garantiva la possibilità di ricorrere al sovrano per l'ottenimento di grazie e privilegi; ciò era tanto più importante in una situazione in cui le gerarchie sociali non erano ancora del tutto ridisegnate dopo lo sconvolgimento del quadro dell'egemonia che si era delineato nel Trecento, e in cui il rapporto di servizio intrattenuto con la Corona rappresentava il maggiore tramite dell'ascesa sociale⁹.

Ciò non significava necessariamente recidere il rapporto che da più di un secolo legava il regno isolano con la Corona aragonese e con la dinastia regnante. Come d'altronde non aveva avuto tale significato né la genesi stessa del regno indipendente siciliano nel 1296, né la politica di relativo distacco seguita dalla corte isolana nel corso del Trecento.

Sul piano formale, l'assunzione della Corona siciliana da parte del Luogotenente di Giacomo d'Aragona rappresenta una frattura decisiva con un rapporto di dipendenza dell'isola dal trono di Barcellona e conseguentemente con l'organizzazione e la concezione del potere regio dominante nella Corona d'Aragona. Federico diveniva re per volontà dei siciliani, e i suoi legami con la dinastia di provenienza rimanevano sul piano personale, dinastico, appunto, e non politico-istituzionale. Anzi, dal punto di vista politico, l'elezione scatenava un conflitto militare fra le due corone.

Ma da un punto di vista sostanziale, la coscienza della monarchia espressa dalla corte siciliana si configurava come quella di un sovrano del tutto interno alla strutturazione articolata della Corona d'Aragona stessa. Federico non rinunciava mai, neanche nei momenti più acuti del conflitto con il fratello, a ritenersi un sovrano catalano, una delle espressioni della dinastia che coordinava un insieme di domini attraverso legami di dipendenza personale e familiare. Non era insomma

⁸ Cfr. il testo del memoriale inviato a Ferdinando in base alle deliberazioni dell'assemblea di Catania in STARRABBA, *Lettere e documenti*, cit., pp.211-216; le citazioni sono alle pp.212-214: “E costumatu essiri rectu e gubernatu per re princhipali et per maiestati, a cui tucti reverendi prelati, magnifici conti, baruni, cavaleri, gintilhomini, universitati, chitatini et tucti altri solinu, et hannu costumatu recurriri per officii, beneficii, hunuri, graciai et iusticii...collocandu lor figli, parenti et amichi, secundu lor meritu et gradu, ali officii et beneficii di la casa di lu re et di lu regnu”; “alu regimentu di Sichilia capinu sichiliani pro maiori parte, ca si riputanu digni di zo comu ad altra provincia; senza fallu rendirannu bon contu di loru administracioni, altramenti si teninu minisprezati, gravati et villipensi”; “veramenti li sichiliani re et signuri volinu, petinu et dimandanu, secundu lu tinuri di lor privilegi, alu quali pozanu servirri, et da cui pozanu sperari graciai, officii et beneficii, honuri et favuri, secundu lor meriti et servicii”.

⁹ Sull'argomento, cfr. CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp.171 ss.; sulle trasformazioni sociali del periodo, cfr. H.BRESC, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile. 1300-1450*, Palermo 1986, pp. 865 ss.; V.D'ALESSANDRO V., *Per una storia della società siciliana alla fine del Medioevo: feudatari, patrizi, borghesi*, in “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, 79 (1981), pp.193-208 e gli esempi offerti da E.I. MINEO, *Gli Speciale. Nicola Viceré e l'affermazione politica della famiglia*, in “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, 79 (1983), pp.287-371; ID., *Egemonia e radicamento della nobiltà militare catalana in Sicilia dopo il 1392: l'esempio dei Cruilles e dei Santapau*, in *Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e Sardegna nei secoli XIII-XIV*, a c. di M.TANGHERONI, Napoli 1989, pp.89-128; P. SARDINA, *Federico Spatafora: l'ascesa di un miles messinese al servizio dei Martini*, in “Quaderni Catanesi” 6 (1984), pp.493-537.

diversa la posizione di Federico da quella concepita alla corte di Barcellona per i sovrani di Maiorca, il cui riconoscimento della supremazia feudale del re d'Aragona, contestuale al trattato di Anagni del 1295, realizzava un legame personale che andava anche al di là della comune appartenenza dinastica e manteneva il regno balearico nell'area della comunità catalano-aragonesa, nonostante la divisione operata da Giacomo I¹⁰.

Questa concezione del legame esistente fra regno siciliano e Corona aragonesa, in virtù della comune origine della dinastia, restava a lungo, per tutto il Trecento, concezione comune alla Corte dei re di Sicilia, anche quando erano già prepotentemente emerse alla stessa corte tendenze che sul piano politico si orientavano in senso radicalmente diverso.

Non a caso, Pietro IV poteva includere il regno isolano nel quadro della propria politica di *recuperació* delle membra separate del dominio dei re d'Aragona. La rivendicazione che il Cerimonioso faceva della corona isolana alla morte di Federico IV richiama l'accumularsi nel tempo dei legami che avevano consolidato tale rapporto. Era la soluzione adottata quando l'Infante Martino e il figlio, acquisiti i diritti ereditari alla corona siciliana, coronavano l'impresa della rioccupazione della Sicilia. Non un'annessione, ma l'occupazione del trono isolano da parte di un membro della dinastia dei conti-re, che, come re indipendente conseguiva il consenso dei sudditi siciliani, e successivamente, come Infante d'Aragona, garantiva un legame di natura strettissima fra Sicilia e Corona aragonesa¹¹.

Le confuse controtendenze rappresentate dagli artefici di una politica filoangioina o orientata verso altre forze del panorama politico italiano del XIV secolo, erano d'altronde la risposta a una delle concezioni fra le quali oscillava la coscienza della monarchia aragonesa, sempre in bilico fra la concezione di un organismo istituzionale unitario e compatto e un'entità meno strutturata, una comunità pluralistica, in cui il principio unificatore era rappresentato dalla dinastia, pur nei suoi differenti rami e articolazioni¹².

Negli anni dieci del Quattrocento, quando la questione dell'indipendenza del trono isolano si imponeva con forza, perfino le rivendicazioni più estreme del *re separatu* si inserivano tuttavia in questa seconda visione globale della Corona aragonesa: se il parlamento di Catania rivendicava il

¹⁰ Sulle originalità istituzionali della Corona d'Aragona, cfr. L.KLÜPPFEL, *El règim de la Confederació catalano-aragonesa a finals del segle XIII*, in "Revista Jurídica de Catalunya", 35 (1929), pp.34-40, 195-226, 289-327; 36 (1939), pp.18-37, 97-135, 298-311; J.L. SHNEIDMANN, *The rise of the Aragonese-Catalan empire 1250-1350*, New York 1970; M.DEL TREPPO, *L'espansione catalano-aragonesa nel Mediterraneo*, in *Nuove questioni di storia medievale*, a c. di E.ROTA, Milano 1974, pp.259-300; J.N. HILLGARTH, *The spanish kingdoms 1250-1516*, 2 vol., Oxford 1976; T.N. BISSON, *The medieval Crown of Aragon*, Oxford 1991; sulla rivalità fra Giacomo e Federico, cfr. GIUNTA, *Il Vespro*, cit. Sulla caratterizzazione di Federico III come monarca siciliano o catalano, cfr. A. DE STEFANO, *Federico III d'Aragona*, cit.; P.CORRAO, *Corona d'Aragona ed espansione catalano-aragonesa: l'osservatorio siciliano*, in *Europa e Mediterraneo tra Medioevo e prima Età Moderna: l'osservatorio Italiano*, a cura di S.GENSINI, Pisa 1992, pp.255-280.

¹¹ Sulla vicenda delle relazioni trecentesche fra Sicilia e Corona d'Aragona, e i complessi rapporti politici e dinastici, oltre a GIUNTA, *Aragonesi e catalani*, cit., pp.7 ss., cfr. G.COSENTINO, *Cessione del regno di Sicilia alla casa d'Aragona fatta dal re Federico III*, in "Archivio Storico Siciliano", n.s., 7 (1882), pp.184-202; G.FASOLI, *L'unione della Sicilia all'Aragona*, in "Rivista Storica Italiana", 65 (1953), pp.297-325; A.BOSCOLO, *L'affermazione aragonesa in Sicilia dopo la morte di Federico il semplice*, in *Homenaje a J. Vicens Vives*, Barcelona 1965, pp. 365-375; F.GIUNTA, *Un gruppo di lettere in siciliano di Eleonora d'Aragona (24 marzo 1375)*, in "Bollettino del Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani", 12 (1973), pp.346-353; P.CORRAO, *Una lettera in volgare siciliano dell'epoca dei quattro vicari (1385)*, in "Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo", s.V, 3 (1982-83), p.te I, pp.191-207. Sulla politica di *recuperació* del Cerimonioso, cfr. R.TASIS I MARCA, *Pere el Ceremoniós i els seus fills*, Barcelona 1980.

¹² Per le opposizioni alla soluzione catalana della questione siciliana, cfr. *supra*, nota 4. Sulle oscillazioni fra autoritarismo e pattismo nell'orientamento degli ambienti di corte catalano-aragonesi, soprattutto all'epoca di Pietro IV, cfr. R.D'ABADAL I DE VINYALS, *Pedro el Ceremonioso y los comienzos de la decadencia política de Cataluña*, in *Historia de España*, dir. ID., XIV, *España cristiana. Crisis de la Reconquista. Luchas civiles*, Madrid 1966, pp.IX-CCIII; F.ELIAS DE TEJADA, *Historia del pensamiento político catalán*, 2 vol., Sevilla 1963; sugli esiti di tali oscillazioni nella simbologia regia, cfr. F.MATEU Y LLOPIS, *Sacra Regia Aragonum Maiestas. Notas sobre la diplomática y la simbología real*, in *Homenaje a J. Vincke*, Madrid 1963, pp. 201-220, e soprattutto, B.PALACIOS MARTIN, *La coronación de los reyes de Aragon, 1204-1410. Aportacion al estudio de las estructuras políticas medievales*, Valencia 1975. Da ultimo, è intervenuto in materia, con vigorose revisioni, L.GONZALEZ ANTON, *La Corona de Aragón, regimen político y Cortes. Entre el mito y la revision historiografica*, in *Historiographie de la Couronne d'Aragon, Actes du XII Congrès d'Histoire de la Couronne d'Aragon*, Montpellier 1989, vol.III, pp. 61-82.

re separatu, altre posizioni politiche si orientavano verso un *re dipendenti di vostra signuria*, o verso l'attribuzione della Corona a uno dei figli del re, o si stemperavano nella semplice richiesta che il re risiedesse regolarmente nel regno isolano per un periodo dell'anno¹³.

Non di indipendentismo allora, va discusso: mettere in discussione del legame diretto con la Corona d'Aragona riguardava in fondo la questione della presenza o dell'assenza del sovrano dal trono isolano, non l'appartenenza alla comunità degli stati coordinati dalla dinastia che sedeva sul trono di Barcellona.

Si è fin qui discusso delle vicende attraverso le quali si svilupparono le tendenze autonomistiche siciliane e dei problemi che queste pongono in sede di interpretazione, perché essa si è rivelata un ottimo mezzo per evidenziare come il potere regio venga percepito e considerato dal punto di vista dei sudditi. La fonte di grazie e benefici, la garanzia dell'ordine, della pace ma anche della mobilità sociale, la fonte della legittimazione dei poteri diffusi nella società, delle gerarchie sociali. Naturalmente, si può e si deve osservare la monarchia da un altro punto di vista, più interno, che riguarda la definizione delle condizioni dell'esercizio del potere monarchico e la sua organizzazione.

A questo scopo, utilizzeremo una testimonianza *a contrario*, prodotta in uno dei momenti in cui il sovrano siciliano verificava di vivere il punto più basso della propria capacità di incidenza sul regno. Nella seconda metà del Trecento, nel pieno dell'epoca che è stata unanimemente, e con poca precisione, considerata come "anarchia baronale", regnava colui che era destinato ad essere l'ultimo re di Sicilia della dinastia siculo-catalana di Federico III. Il regno di Federico IV viveva il culmine delle lotte fra le fazioni aristocratiche, e la stessa Corte regia, lo stesso sovrano, apparivano sempre più spesso ostaggi di poteri di fatto, di carattere essenzialmente militare, che si avvicendavano nel controllarne le strutture, e nell'appropriarsi della legittimità derivante dall'organizzazione delle strutture pubbliche per esercitare il proprio potere. Nel 1363, in risposta alle lamentele di uno dei protagonisti della lotta di fazione, allora escluso dalla corte regia, sulle violazioni di un accordo faticosamente raggiunto fra le diverse parti in lotta, il sovrano disegnava un quadro estremamente chiaro di ciò che considerava l'essenza stessa dell'esercizio del potere pubblico, e delle sue violazioni.

... pur avendo noi ormai ventun'anni, come sapete, ed essendo padre di figli e prossimo ad altro matrimonio, siamo giunti a uno stato di tale disprezzo che nel nostro regno si vive come in terra di Comuni, e noi siamo quello che ne ha la minore parte... A che serve a noi la pace dei baroni se soffriamo della mancanza della nostra giustizia e della dignità regia, dal momento che le nostre più importanti città e terre del demanio sono occupate, e noi vi veniamo nominati solo formalmente, e altri ne godono il frutto, mentre noi viviamo in povertà e nella vergogna della nostra maestà... Nella nostra Gran Corte dovevano essere due giudici nominati dalla vostra parte, in maniera che i vostri partigiani fossero giustamente trattati. E voi, disdegnando di nominare i detti giudici, avete tenuto e tenete udienze della Gran Corte in nome nostro, senza nostra licenza, e, quel che è peggio, da quando fu stipulato il detto accordo, non è mai giunta richiesta d'appello alla nostra Gran Corte dalle terre che voi tenete... Volesse Iddio che il nostro regno fosse nei consueti tempi di pace, nei quali si potesse avere ragionevolmente interesse a tenere i detti uffici. Ma, a causa della guerra, il nostro regno è giunto a tal punto che è molto più conveniente e prestigioso essere Capitano di una terra che Giustiziere di una provincia, o maestro razionale o tesoriere del regno; poiché tali uffici, se pure venissero attribuiti, sarebbero più onere che utilità dei titolari, dal momento che, grazie a chi vi maneggia, i detti ufficiali hanno poco o niente da fare. E ciò, benché in ogni tempo distribuire gli uffici sia stata prerogativa dei sovrani, che concedevano gli uffici a loro beneplacito, o a magnati o a uomini di minore condizione.¹⁴

¹³ Cfr. CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp.165 ss.

¹⁴ Archivio di Stato di Palermo, *Real Cancelleria*, reg.7, cc.312 s. (edito in D'ALESSANDRO, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963, pp. 317 ss.). Risposte di Federico IV a Francesco Ventimiglia sulle lamentele per le violazioni alla tregua fra i baroni del 1362 (18 ottobre 1363): "... essendu nui di vintiunu anni, comu vui saviti, patri di figli et vichinu di contrahiri altru matrimoniu, siamu vinuti in tantu minisprezu ki si viva in nostru regnu comu in terra di comuni, et nui siamu killu lu quali haiamu la minuri parti... Ma ki iuva a nui la pachi dili baruni si patimu

Dai passi più significativi del lungo documento, si evince quali fossero considerati negli ambienti di Corte i cardini essenziali del potere regio: base materiale dell'esistenza di un potere che potesse presentarsi con l'adeguata dignità richiesta all'autorità suprema era il controllo della rete di centri abitati che costituivano il demanio regio. Controllo giurisdizionale, controllo fiscale, soprattutto.

Aspetto centrale dell'esercizio dei poteri pubblici era l'attività giurisdizionale, soprattutto al massimo livello, della corte centrale di giustizia. "Quel che è peggio, rimproverava il sovrano ai nobili, è che non giungano appelli alla nostra corte dai territori che voi controllate". L'esistenza di un'istanza centrale d'appello giudiziario costituiva dunque uno dei tratti essenziali della struttura del potere regio: la garanzia di un superiore controllo che si estendesse anche agli uomini e alle terre soggette alla giurisdizione ordinaria del signore concessionario.

Infine, il riferimento al rovesciamento della gerarchia dell'importanza degli uffici centrali e periferici mostra come fosse considerato essenziale per l'esistenza stessa di un potere pubblico che i diversi poteri territoriali, di carattere militare o giurisdizionale, pubblico o signorile, fossero subordinati e coordinati da una struttura amministrativa e politica gerarchicamente ordinata, con responsabili centrali, che costituivano collettivamente l'incarnazione del potere regio. Non a caso il sovrano aggiungeva che la distribuzione degli uffici, soprattutto quelli centrali, fosse prerogativa esclusiva del sovrano, che aveva facoltà di chiamarvi indifferentemente magnati o uomini di altra estrazione e condizione, a garanzia della possibilità di accesso a Corte di esponenti di diversi gruppi di interesse e di diverso ceto sociale; a garanzia pure della competenza tecnica nell'esercizio dell'ufficio, e infine delle opportunità di promozione sociale attraverso le carriere pubbliche offerte dall'esistenza della struttura stessa¹⁵.

Quel che era venuto a mancare, nella cosiddetta anarchia baronale della Sicilia tardotrecentesca non era allora l'articolazione del potere regio in strutture istituzionali, o lo stesso riconoscimento dell'esistenza di un potere supremo. Al contrario, i protagonisti della lunga lotta di fazione e della progressiva riduzione del dominio diretto dell'apparato centrale sul territorio non potevano né avevano interesse a fare a meno di un punto di riferimento centrale e legittimante. Era invece loro intenzione modificare gli equilibri interni a un soggetto collettivo di potere che siamo abituati a denominare Corte o Corona, fino a farne l'espressione dell'egemonia di un solo gruppo vincente¹⁶.

La Corte regia è invece di norma il centro dell'iniziativa politica, il centro della mediazione politica, e il legame dei componenti con diversi settori della società del regno ne fa un organismo non contrapposto ad essa, ma un campo di conflitto regolato e capace di presentarsi come complesso unitario esprimente interessi collettivi e comuni al regno intero. Un corpo politico che dispone di legittimazione, di consenso e di strumenti per il suo conseguimento, di un apparato normativo e

mancamentu in li nostri iusticii e dignitati regali, essenduni occupati li nostri notabili chitati e terri de demaniu et nui inchi siamu nominati per titulu et altrui indaia lu fructu et vivamu in necessitati et in virgogna dila nostra maiestati... Dui iudichi, nominati pir la vostra parti, divianu essiri in la nostra gran curti, azochi li vostri parziali fussiru ben tractati in la loru iusticia. Et vui non contenti di mandari li dicti iudichi, haviti tenutu et teneti gran curti per vui subta nostru nomu, senza licentia di la nostra maiestati, et quod est deterius, da quandu fu facta la dicta pachi, jamai appellacioni ala nostra gran curti non vinni di li terri li quali vui teniti... Vulissi Deu ki lu regnu nostru fussi in lu statu consuetu temporibus pacificis, in lu quali putissi essiri invidia racionabili supra lu haviri li dicti officii; ma, pir accasuni di la guerra, lu regnu nostru è vinutu in tal partitu ki multu maiuri officiu et plui utili è essiri capitaneu di una terra ki iustizeri di una provincia, oy mastru racionali oy tesureri di lu regnu; li quali officii, si dati su, è plui caricu a killi ki li teninu ki utilitati, ka ala gracia di killi kinchi committinu culpa li dicti officiali havinu pocu oy nenti a fari...; licet in omni tempore lu dari di li officii sia statu in putiri di li signuri, li quali conchedinu li officii comu ad ipsi plachi, oy a grandi homini oy di minuri condicioni..."

¹⁵ Sulla struttura dei diversi apparati della monarchia siciliana, cfr. A. BAVIERA ALBANESE, *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del regno di Sicilia nel sec. XV (Contributo alla storia delle magistrature siciliane)*, in "Il Circolo Giuridico", 1958; G. DI MARTINO, *Il sistema tributario degli aragonesi in Sicilia*, in "Archivio Storico Siciliano", 4-5 (1938-39), pp. 83-145; G. LA MANTIA, *L'ordinamento interno della Sicilia sotto gli Aragonesi (1282-1402)*, Palermo 1934; A. ROMANO, *Tribunali, giudici e sentenze nel "regnum Siciliae" (1130-1516)*, in *Judicial records, Law reports and the growth of the Case-law*, ed. J. H. BAKER, Berlin s.d., pp. 211-301. In generale, CORRAO, *Governare un regno*, cit.

¹⁶ Cfr. CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp. 35 ss.; cfr. pure ID., *Egemonia aristocratica, mobilità sociale e costruzione statale nella Sicilia dei secoli XIV e XV. A proposito delle tesi di H. Bresc*, in "Schede Medievali", 14-15 (1988), pp. 55-63.

giuridico, di risorse proprie. Un soggetto politico che esplica attività di regolazione nei confronti della società, distribuendo ricchezza, opportunità di ascesa sociale, bilanciando posizioni e volontà egemoniche¹⁷.

In questo quadro, la distinzione e la contrapposizione fra potere regio e altri poteri radicati nella società risulta fortemente attenuata. L'intera società politica del regno si iscrive nelle strutture della monarchia, facendo del cosiddetto potere regio non un soggetto autonomo, ma l'espressione di mediazioni, o di prevalenze¹⁸.

Va da sé che tale impostazione del problema porta con sé il rischio di non considerare la formazione, attorno all'apparato istituzionale pubblico e al suo supporto ideologico, di un nucleo di personale relativamente autonomo dalle dinamiche sociali, che assume posizioni proprie, operando per la propria riproduzione, e per l'estensione del proprio potere, strettamente dipendente dall'estensione e dal grado di incidenza dell'apparato pubblico stesso in campo fiscale, giudiziario, militare. Funzionari e *familiares regi*, soprattutto nel caso in cui debbano la propria eminenza politica alla cooptazione nei circoli del potere centrale a partire da posizioni non particolarmente consolidate nella società (gli "uomini di minore condizione..."), creano le loro fortune personali e familiari all'interno dei meccanismi della Corte, adottano e sviluppano un'ideologia che ha come cardini la difesa e l'incremento delle prerogative regie, nel campo del demanio, del fisco, della giurisdizione, si separano, in una certa misura, dai gruppi sociali di appartenenza per costituire una sorta di "partito della Corona". A questo gruppo possiamo ascrivere la schiera di funzionari, soprattutto di origine iberica, che nella Sicilia del primo Quattrocento si fanno portatori di posizioni fortemente regaliste, intransigenti nella difesa del fisco e dei suoi diritti, nella lotta per l'eliminazione delle giurisdizioni privilegiate, nell'azione di controllo delle concessioni feudali e delle rendite su cespiti patrimoniali della Corona¹⁹.

Ma se esaminiamo a fondo la situazione del regno isolano durante e dopo l'assestamento del regime viceregio, fra 1412 e 1450, constatiamo una sostanziale convergenza di interessi fra rappresentanti della monarchia e ceti dominanti, realizzata proprio attraverso lo sviluppo di una rete di equilibri istituzionali e politici gravitante attorno ai rappresentanti del potere monarchico. La sostanziale accettazione del principio che alcuni grandi organi collegiali della monarchia - la corte dei massimi revisori dei conti pubblici, i Maestri Razionali; la massima corte di giustizia - avessero come membri solamente esponenti dell'oligarchia siciliana, l'amplissima delega in materia fiscale, affidata con mezzi ordinari e straordinari a personaggi del ceto dominante locale, fanno da contraltare all'attribuzione ai rappresentanti del potere regio iberico di poteri delegati che li rendevano capaci di esercitare tutti i compiti del sovrano, soddisfacendo così le aspettative di chi

¹⁷ Per il concetto di Corte, che include *domus regia* cerchie di *familiares* e apparato di funzionari, riferito al regno di Sicilia, cfr. CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp.261 ss.; ID., "Tal e tan notable e tan savi Consell". *Personale politico e lotte di potere nel Regno di Sicilia: Corte, Consiglio, Uffici (1392-1410)*, in *Aspetti e momenti di storia della Sicilia (Secc.IX-XIX). Studi in memoria di Alberto Boscolo*, Palermo 1989, pp.137-178. In generale, cfr. A.TENENTI, *La corte nella storia dell'Europa moderna (1300-1700)*, in *Le Corti farnesiane di Parma e Piacenza (1545-1622)*, I. *Potere e società nello stato farnesiano*, a c. di M.A.ROMANI, Roma 1978, pp.IX-XIX; P.MERLIN, *Il tema della corte nella storiografia italiana e europea*, in "Studi Storici", 27 (1986), pp.203-244.

¹⁸ Cfr., in proposito, il recente, importante, saggio di G.HARRIS, *Political society and growth of government in late medieval England*, in "Past and Present", 138 (feb.1993), pp. 28-57.

¹⁹ Per la formazione del nucleo dei funzionari regi fra la fine del Trecento e il primo Quattrocento, cfr. CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp.381 ss. e gli studi specifici sui funzionari catalani e siciliani: ID., "De la vostra gran senyoria humil e affectuos servidor". *Corrispondenza fra due funzionari iberici in Sicilia e la Corte d'Aragona (1415-1417)*, in *Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, a cura di A.ROMANO, Soveria Mannelli (CZ), 1992, pp.111-16; ID., *Un protagonista della politica siciliana fra Trecento e Quattrocento: Nicola Castagna di Messina*, in "Messana. Rassegna di Studi Filologici, Linguistici e Storici", n.s., 9 (1991), pp. 5-54. Il tema degli ufficiali regi, come gruppo sociale e come gruppo di potere, è al centro della riflessione sullo stato tardomedievale, cfr. G.CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale*, in "Quaderni Milanese", 17-18 (1989), pp.3-53; e il volume *Prosopographie et génèse de l'Etat moderne*, a c. di Fr. AUTRAND, Paris 1986; per dei confronti con formazioni politiche coeve, si veda J.BARTIER, *Légistes et gens de finances au XV^e siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire*, Bruxelles 1955 e gli studi di S.DE MOXO', *La promoción social y política de los "letrados" en la corte de Alfonso XI*, in "Hispania", 35 (1975), pp.5-29; ID., *La sociedad política castellana en la época de Alfonso XI*, in "Cuadernos de Historia", 6 (1975), pp.187 ss.

aspirava alla possibilità di accesso diretto ai benefici del potere supremo²⁰.

Le stesse limitazioni imposte ai Viceré, relative alle nomine in alcuni grandi uffici centrali, negli uffici militari di rilievo, alla concessione di feudi e rendite di maggiore valore, la stessa, implicita riserva da parte del sovrano, della possibilità di intervento in qualsiasi materia di governo, costituivano tutt'altro che una restrizione delle capacità di autonoma gestione del regno da parte delle forze locali: la duplicità delle fonti dell'autorità, realizzatasi con l'adozione di tale regime viceregio consentiva invece un'elasticità ancora maggiore degli equilibri fra ottenimento del consenso e perseguimento degli interessi della monarchia iberica²¹.

Esplicito a questo proposito un memoriale di Alfonso V per i Viceré Ram e Cardona, del 1416, relativo alle limitazioni del potere di concessione di grazie di cui erano dotati i Viceré. Le limitazioni, sosteneva Alfonso, dovevano rimanere segrete, in maniera che la loro autorità si mostrasse la più ampia possibile; "in tal modo si rispondeva alle lamentele dei siciliani di cui voi dite, che dicono che hanno chi tolga loro la testa per giustizia e non hanno chi gli faccia delle grazie; e sebbene sia difficile soddisfare il loro appetito, con le grazie che voi farete loro là, e con quelle che noi faremo loro qui - visto che ogni anno intendiamo distribuire fra loro una certa quantità di uffici, mentre il resto di ciò che domandano lo rimettiamo a voi - dovranno ragionevolmente contentarsi"²².

La particolare strutturazione del potere regio realizzatasi con il governo viceregio della Sicilia conduceva a un meccanismo in cui paradossalmente, l'assenza del re dal regno costituiva una garanzia di autonomia di gestione del regno stesso, mentre la sua presenza delegata garantiva i benefici derivanti dall'esistenza di un vertice istituzionale capace di bilanciare appetiti locali ed esigenze sovranazionali della monarchia.

²⁰ Gli studi di L.GENUARDI, *La influencia del derecho español en las instituciones publicas y privadas de Sicilia*, in "Anuario de Historia del Derecho Español", 3 (1927), pp.158-244, e ID., *Le limitazioni alla influenza del diritto spagnolo in Sicilia*, in "Il Circolo Giuridico", 2 (1933), pp.257-276 e di C.GIARDINA, *Unione personale o unione reale fra Sicilia e Aragona e fra Sicilia e Napoli durante il regno di Alfonso il Magnanimo?*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sull'età aragonese*, Bari 1972, pp.191-225 hanno mostrato una sorta di impermeabilità dell'apparato istituzionale siciliano all'introduzione di sostanziali modifiche e alla penetrazione di forti quote di personale iberico. Sull'istituto viceregio nella Corona d'Aragona, cfr. l'importante saggio di J.M. LALINDE ABADIA., *Virreyes y lugartenientes medievales en la Corona de Aragón*, in "Cuadernos de Historia de España", XXXI-XXXII (1960), pp.98-172; per la Sicilia, C.GIARDINA, *L'istituto del Viceré in Sicilia (1415-1798)*, in "Archivio Storico Siciliano", 51 (1931), pp.189-294, ma si veda la revisione di CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp.156 ss.

²¹ Cfr. ivi, pp.189 ss.

²² "ab aço era satisfet ala clamor que dehits dels sicilians, dients que han quilts tolga la testa per iusticia e no quels faça gracia; e iatsia sia difencil satisfacer a lur apetit, emperò ab les gracias que vosaltres los farets della part della e les que nos los farem deça, qui tots anys entenem en elles distribuyr certa quantitat... de officis e altres coses que demanen los remetem a vosaltres, rahonablement se deuran contentar" (Archivo de la Corona de Aragón, *Cancilleria real*, reg.2429, cc.123-124v).